



SOCIETA' COOPERATIVA
“LE NUOVE CHIMERE”

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

PARTE GENERALE

INDIRIZZI

LE NUOVE CHIMERE
Cooperativa Sociale
sede legale:
via Ortigara, 3
00195 Roma
sede amministrativa:
Via G. Matteotti, 5
02047 Poggio Mirteto (RI)

CONTATTI

telefono 0765410042
fax 0765418606
e.mail
direzione@lenuovechimere.it
amministrazione@lenuovechimere.it
lenuovechimere@pec.it
web
www.lenuovechimere.it

DAI FISCALI

P.IVA/C.F. 12175501001
R.E.A. RM-1356422
codice univoco
N92GLON



PARTE GENERALE

INDICE

I.	Il D.Lgs. n. 231/2001	
1.	Introduzione e quadro normativo.....	3
2.	Elenco dei reati disciplinati.....	4
3.	Le sanzioni e i delitti tentati.....	58
4.	Responsabilità dell'Ente.....	59
II.	Il modello di organizzazione gestione e controllo adottato da “Le Nuove Chimere”	
2.1.	Modello di <i>Governance</i>	62
2.2.	Adozione del modello.....	64
2.3.	Finalità del modello.....	65
2.4.	Struttura del modello.....	66
2.5.	Modifiche e integrazioni del modello.....	67
III.	Organismo di vigilanza e suo regolamento	
IV.	Formazione del personale e diffusione del Modello	
4.1.	Formazione e informazione alle parti interessate.....	68
V.	Sistema disciplinare	
5.1.	Principi generali.....	69

I. Il Decreto Legislativo n. 231/2001

I.1. Introduzione e quadro normativo.

Il D.Lgs. n. 231/01, recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della L. 2000 n. 300”* ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento italiano una responsabilità amministrativa in capo agli enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito, adeguando la normativa nazionale in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali.

L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti e gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore della normativa in esame, non pativano conseguenze dalla commissione di reati, con vantaggio della società, da parte di amministratori e/o dipendenti.

La responsabilità dell’ente giuridico sussiste anche quando l’autore del reato non sia stato identificato, non sia imputabile oppure nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall’amnistia.

Il regime di responsabilità amministrativa a carico dell’impresa è configurabile per reati commessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente, di unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo o che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno di questi soggetti.

L’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 contempla tuttavia una forma di esonero di responsabilità qualora l’ente dimostri, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione dei reati considerati, provando quindi che la commissione del reato non deriva da una propria “colpa organizzativa”.

Il decreto sancisce, infatti, che la società non debba rispondere degli illeciti commessi se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo citato.

I.2. Elenco dei reati disciplinati.

Di seguito sono riportati i reati disciplinati dal Decreto n. 231/2001.

- **Art. 24 indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (articolo modificato dalla L. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023).**
- **art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato o dell'Ue:** tale ipotesi di reato di configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Ue, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate, anche se tale distrazione riguardi solo parte della somma erogata, e l'attività programmata si sia realmente svolta. Si differenzia dalla truffa aggravata in quanto nella malversazione il bene è conseguito legittimamente ma il suo uso è distorto; invece nella truffa gli artifici e i raggiri sono funzionali all'ottenimento del beneficio che rendono così tale ottenimento illegittimo. Il reato può configurarsi anche in relazione a finanziamenti o agevolazioni ottenuti in passato e non destinati alle prefissate finalità. Trattandosi di reato di pura omissione, il momento consumativo è individuato nella scadenza del termine entro il quale il finanziamento va utilizzato.

- **art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Ue:** tale reato si configura in caso di ottenimento, senza diritto e mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. La condotta dell'agente si deve inserire in un procedimento amministrativo teso ad ottenere erogazioni da parte dello Stato e può esplicarsi in senso commissivo (presentazione dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) o omissivo (c.d. silenzio anti-doveroso). Ad esempio, concretizzano la fattispecie di indebita percezione: la presentazione di fatture indicanti un prezzo maggiorato per l'acquisto di beni con contributi pubblici; il conseguimento di finanziamenti con dichiarazioni attestanti un reddito imponibile non corrispondente a quello reale; l'ottenimento di indennità assistenziali per propri dipendenti esponendo dati anagrafici e contabili non veritieri o incompleti; l'attestazione da parte di un dipendente di circostanze non vere, ma conformi a quanto richiesto dalla Pubblica Amministrazione, che faccia ottenere alla società un finanziamento pubblico.
- **Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti:** il bene giuridico oggetto di tutela è l'interesse della pubblica amministrazione al libero ed ordinario svolgersi dei pubblici incanti e delle licitazioni private. La natura plurioffensiva del delitto evidenzia altresì la tutela della libera concorrenza. Nonostante l'ampia descrizione delle modalità tramite cui la fattispecie possa configurarsi, la locuzione "*altri mezzi fraudolenti*" porta a ritenere che trattasi di reato a forma libera, volendo il legislatore ricomprendere tutti i mezzi concretamente idonei a turbare la libertà degli incanti, alterando il regolare funzionamento e la libera partecipazione degli offerenti alla gara. Data la natura di reato di pericolo, esso si realizza indipendentemente dal risultato della gara, essendo per contro sufficiente che sia deviato il suo regolare svolgimento. Presupposto del reato è la pubblicazione del bando, non potendovi essere alcuna consumazione, neanche nella forma tentata, prima di tale momento. Il dolo è generico, e consiste nella volontà di impedire o turbare la gara o di allontanare gli offerenti attraverso le modalità enucleate dalla norma.

- **Art. 353-bis c.p. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente:** la norma in esame punisce le condotte prodromiche al compimento di atti in grado di turbare la libertà di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, turbando il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente. La presente disposizione rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, che si consuma indipendentemente dall'effettivo conseguimento del risultato, e per il cui perfezionamento, quindi, occorre che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, ma non anche che il contenuto dell'atto di indizione del concorso venga effettivamente modificato in modo da interferire sull'individuazione dell'aggiudicatario. Nell'articolo vengono di fatto incriminate le medesime condotte previste all'art. 353, con la differenza che la punibilità interviene già nella fase di predisposizione del bando e quindi nel momento in cui l'amministrazione interviene relativamente alle modalità di scelta del contraente.
- **Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture:** tale fattispecie punisce chiunque commette frode nell'esecuzione di contratti di fornitura conclusi con lo Stato, con l'Unione europea, con un ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità. All'ente possono essere applicate sia le sanzioni pecuniarie che interdittive. Per «*contratto di fornitura*» si intende ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla Pubblica Amministrazione beni o servizi. Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.); l'art. 356 c.p., infatti, punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni (Cass., VI, 27 maggio 2019). La norma identifica un elemento aggiuntivo nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (Cass., VI, 11 febbraio 2011, n. 5317). Alcuni esempi di comportamenti che potrebbero configurare il reato: a) fornitura ad una mensa pubblica di un alimento per origine e preparazione diverso e meno pregiato di quello

previsto nel capitolato di appalto; b) consegna di un prodotto o servizio diverso da quello pattuito nell'esecuzione di un contratto di somministrazione. Si sottolinea che del reato di frode nelle pubbliche forniture può rispondere anche colui il quale, pur non essendo parte del contratto di fornitura, abbia assunto l'obbligo di darne esecuzione, anche parzialmente (Cass., III, 22 marzo 1991, n. 3264).

- **Art. 640, c. 2 n.1 c.p. Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea:** la condotta di reato consiste nel porre in essere artifici o raggiri per indurre in errore o per arrecare un danno allo Stato, ad altro ente pubblico, o all'Unione Europea, al fine di realizzare un ingiusto profitto. Gli artifici o raggiri possono consistere in una qualsiasi simulazione o dissimulazione posta in essere per indurre in errore, compreso il silenzio maliziosamente serbato. Costituiscono ad esempio condotte di reato: la presentazione per il rimborso di note di spese non dovute; l'alterazione di cartellini segnatempo per percepire retribuzioni maggiori, l'utilizzo del codice fiscale di un lavoratore al fine di non pagare le tasse sui rifiuti; la predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara contenenti informazioni non veritiere, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa; l'omessa comunicazione all'ente pubblico di circostanze che si ha l'obbligo di comunicare (es. perdita di condizioni legittimanti un atto/permesso/autorizzazione della Pubblica Amministrazione); le condotte costituenti truffa contrattuale a danno di enti pubblici (es. condotta dell'impresa che nella stipula/esecuzione di contratti con enti pubblici, nasconde circostanze che, se conosciute dagli enti medesimi, avrebbero condotto ad una mancata sottoscrizione o ad una risoluzione dei contratti stessi – vedi anche Frode in pubbliche forniture); l'alterazione di registri e documenti che l'impresa periodicamente deve trasmettere agli istituti assicurativi e previdenziali; la compensazione illecita nel Modello F24 di credito imposta.
- **Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche:** in questa fattispecie la truffa è posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Rispetto alla truffa aggravata (art. 640, c.2, n.1 c.p.) l'elemento specializzante è costituito dall'oggetto materiale, ossia:
 - a) contributi e sovvenzioni: erogazioni a fondo perduto;

- b) finanziamenti: cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati;
- c) mutui agevolati: cessioni di credito vantaggiose e con ampi tempi di restituzione;
- d) altre erogazioni dello stesso tipo: categoria aperta in grado di ricomprendere qualsiasi altra attribuzione economica agevolata erogata dallo Stato, altri enti pubblici o Unione Europea.

Per la realizzazione di tale fattispecie è necessario che al mendacio si accompagni una specifica attività fraudolenta (artifizi e raggiri per indurre in errore), che vada ben oltre la semplice esposizione di dati falsi, così da vanificare o rendere meno agevole l'attività di controllo richiesta da parte delle autorità preposte: es. predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a bandi di erogazione di finanziamenti pubblici con inserimento di informazioni supportate da documentazione artefatta; presentazioni di fatturazioni false o gonfiate per ottenere il rimborso delle relative somme dall'ente pubblico; presentazione di attestazioni false; false dichiarazioni per ottenere indebite prestazioni economiche dall'INPS a titolo di disoccupazione involontaria, indennità di maternità, sussidi per lavori socialmente utili; artifizi e raggiri per procurarsi elargizioni della UE; presentazione di rendiconti non veritieri per la percezione di contributi pubblici finalizzati all'organizzazione di corsi professionali, ecc.

- **Art. 640 ter c.p. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico:** tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo stato o ad altri enti pubblici. La struttura e gli elementi costitutivi della fattispecie sono gli stessi della truffa (art. 640 c.p.); tuttavia l'attività fraudolenta dell'agente non investe direttamente la persona del soggetto passivo pubblico, ma il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema. Si specifica che, con riferimento ai reati di cui agli artt. 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1), 640-bis e 640-ter c.p., il legislatore equipara l'Unione Europea allo Stato e agli altri enti pubblici quali persone offese del reato.

- **Art. 24 bis delitti informatici e trattamento illecito di dati [art. aggiunto dalla L. n. 48/2008, modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.l. n. 105/2019. Successivamente modificato dalla L. 90/2024].**

- **Art. 615-ter c.p. Accesso abusive a un sistema informatico o telematico:** la fattispecie di reato prevede e punisce chi si introduce o permane abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto. Si prescinde dall'accertamento del fine specifico di lucro o di danneggiamento del sistema. È prevista la punibilità di due tipologie di condotte:
 - a. introduzione abusiva (cioè senza il consenso del titolare) in un sistema informatico o telematico munito di sistemi di sicurezza;
 - b. la permanenza in collegamento con il sistema stesso, continuando a fruire dei relativi servizi o ad accedere alle informazioni ivi contenute, nonostante vi sia stato il dissenso anche tacito del titolare.

Si tratta di una fattispecie perseguibile a querela della persona offesa, salvo che non si verificano le aggravanti di cui al comma 2 (danneggiamento/ distruzione dati, programmi o sistema; interruzione totale o parziale del funzionamento del sistema; abuso della funzione di pubblico ufficiale, investigatore, operatore del sistema; utilizzo di violenza; accesso a sistemi di interesse pubblico).

- **Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche:** le condotte consistono nell'intercettazione, impedimento o interruzione fraudolenta di comunicazioni relative a un sistema informatico, nonché nella rivelazione all'esterno delle comunicazioni in tal modo raccolte. Si tratta di una fattispecie perseguibile a querela della persona offesa, salvo che non si verificano le circostanze aggravanti di cui al comma 4 (danneggiamento di un sistema pubblico; abuso o violazione dei doveri della funzione di pubblico ufficiale, o della qualità di operatore del sistema). I mezzi tipici utilizzati per la commissione di tale reato sono normalmente software *spyware*, introduzione di virus, ma anche ad esempio l'installazione di software non autorizzati dall'azienda o non strumentali allo svolgimento delle proprie mansioni e aventi l'effetto di rallentare la comunicazione telematica. La condotta materiale è configurabile anche

nell'intrusione non autorizzata nella casella di posta elettronica altrui protetta da apposita *password*.

- **Art. 617-quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche:** il reato, perseguibile d'ufficio, punisce la mera installazione di strumenti volti a rendere possibile l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione di comunicazioni telematiche o informatiche. Si prescinde dunque dalla realizzazione dell'intercettazione in concreto. Costituisce condotta di reato ex art. 617- *quinquies* c.p. l'installazione abusiva di una telecamera per captare codici di accesso di utenti di un sistema telematico o informatico, nonché l'utilizzo di apparecchiature capaci di copiare i codici di accesso degli utenti di un sistema informatico.
- **Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici:** la condotta punita si concretizza nelle attività di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione, soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui. Quanto tali condotte avvantaggino di fatto la società (es. distruggendo dati in vista di controlli/ispezioni delle autorità, o eliminando informazioni che diano evidenza del credito vantato da eventuali fornitori ecc.) quest'ultima potrà essere chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 635-bis c.p. Il reato è punibile a querela della persona offesa, a meno che non ricorra una delle circostanze aggravanti previste dalla norma (violenza o minaccia contro persone o abuso della qualità di operatore del sistema).
- **Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità:** la fattispecie punisce la commissione di fatti diretti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato, o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità. Il reato è sempre perseguibile d'ufficio e per la sua realizzazione è sufficiente porre in essere "atti diretti" a realizzare gli eventi dannosi previsti, a prescindere dal loro concreto verificarsi.

- **Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici:** il reato *de quo* punisce le condotte di cui all'art. 635 bis c.p. che causino danni a sistemi informatici o telematici. Viene altresì punita l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi che causi la distruzione, il danneggiamento, l'inservibilità o il grave malfunzionamento di sistemi informatici o telematici. È necessario che l'evento dannoso si verifichi in concreto.

- **Art. 635 quater 1 c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico:** tale articolo, introdotto dalla L. 90/2024, punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici. La pena è maggiorata quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 615 ter co. 2 n. 1 c.p. La pena è ulteriormente maggiorata quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'art. 615 ter co. 3 c.p.

- **Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità:** medesime condotte di cui all'art. 635 bis c.p. che causino danni a sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

- **Art. 615-quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici:** il reato in questione punisce le condotte di procacciamento, riproduzione, diffusione, comunicazione o consegna di codici, parole-chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto, con il fine di procurarsi un profitto o di arrecare un danno. Il reato è perseguibile d'ufficio e la condotta criminosa può limitarsi alla mera detenzione di mezzi o dispositivi idonei all'accesso abusivo (*virus*, *spyware*), a prescindere dalla realizzazione concreta di detto accesso o del danneggiamento. Per quanto riguarda le realtà aziendali si può ipotizzare la condotta di un operatore che comunica ad un collega

le credenziali per accedere alla casella mail di un altro dipendente al fine di controllarne l'operato, anche nell'interesse dell'azienda stessa.

- **Art. 615-quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico: (ARTICOLO ABROGATO dalla L. 90/2024)** il reato punisce il procacciamento, la produzione, la riproduzione, l'importazione, la diffusione, la comunicazione, la consegna, o la messa a disposizione in qualsiasi modo di programmi o dispositivi volti a danneggiare sistemi informatici o telematici, o dati e programmi ivi contenuti, o comunque volti ad alterare il loro funzionamento. Le condotte tipiche si realizzano mediante l'introduzione di virus, *malware*, ecc. Potrebbe, pertanto, ipotizzarsi una responsabilità della società nel caso in cui tali condotte siano poste in essere ad esempio con la finalità di distruggere dati, documenti o evidenze di attività ipoteticamente illecite in vista di un controllo/ispezione delle autorità competenti. Rispetto alla fattispecie precedente, questo reato richiede già la realizzazione di una condotta attiva idonea a realizzare il danneggiamento.
- **Art. 491-bis c.p. Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria:** la fattispecie in questione punisce le condotte di falsità di cui agli artt. 476-493 c.p. aventi ad oggetto documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria. La norma punisce sia la falsità c.d. materiale che la falsità ideologica; nel primo caso si fa riferimento all'ipotesi di un documento contraffatto nell'indicazione del mittente o nella firma stessa, o ancora all'ipotesi di alterazione del contenuto dopo la sua formazione. L'ipotesi di falsità ideologica attiene, invece, alla non veridicità delle dichiarazioni contenute nel documento stesso.
- **Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del certificatore di firma elettronica:** si tratta di un reato proprio che può essere commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. Le condotte di reato si concretizzano nella generica violazione degli obblighi di legge per il rilascio di un certificato qualificato, con il dolo specifico di procurare a sé un vantaggio o un danno ad altri.
- **Art. 24 ter delitti di criminalità organizzata [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015].**

- **Art. 416 c.p. Associazione per delinquere:** punisce coloro i quali promuovono, costituiscono o organizzano un'associazione allo scopo di commettere più delitti; anche la mera partecipazione costituisce reato e può essere altresì di secondaria importanza purché il contributo sia apprezzabile, concreto e dotato di effettiva stabilità. Il delitto di associazione per delinquere si caratterizza per l'autonomia dell'incriminazione rispetto agli eventuali reati che, se successivamente commessi, concorrono infatti con la fattispecie di cui all'art. 416 c.p. Il configurarsi dei reati associativi fa sì che la responsabilità dell'ente, ai sensi del D.lgs. 231/01, si estenda a una serie indeterminata di fattispecie di reato commesse per la realizzazione del patto criminoso non necessariamente incluse nell'elencazione dei reati presupposto. Basti pensare per esempio all'illecita concorrenza con violenza o minaccia di cui all'art. 513-bis c.p., alla turbata libertà degli incanti ex art. 353 c.p., ovvero all'inadempimento di contratti di pubbliche forniture o anche alla frode nelle pubbliche forniture di cui all'art. 356 c.p.
- **Art. 416, commi 6 e 7, c.p. Associazione per delinquere:** il comma 6 dell'articolo 416 c.p. punisce l'associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del D.lgs. 286/1998. Al comma 7 è invece prevista la punizione della condotta associativa finalizzata alla commissione dei delitti di prostituzione minorile (art.600-bis c.p.), pornografia minorile (art.600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico (art.600-quater c.p.), pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.), violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), atti sessuali su minorenni (art. 609-quater c.p.), corruzione di minorenne (art.609-quinquies c.p.), violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.), adescamento di minorenni (art. 609-undecies).
- **Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniera:** l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte secondo una delle modalità di cui all'art. 416 c.p. si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere

delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire, ostacolare o influenzare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Si sottolinea, infine, il fatto che l'art. 24-ter D.lgs. n. 231/2001 prevede la responsabilità dell'ente nelle ipotesi di commissione di reati "*avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis*" o "*al fine di agevolare l'associazione mafiosa*"; tale inserimento, al limite del rispetto del principio di legalità, amplia di fatto in modo pressoché indefinito il numero di reati punibili ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

- **Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso:** il disposto normativo dell'art. 416-ter ha subito nel corso degli anni svariate modifiche; l'ultima riforma è stata varata con la legge 21 maggio 2019, n. 43, recante "*Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso*", che ha apportato sostanziali cambiamenti alla disciplina pregressa sia per quanto riguarda la condotta penalmente rilevante che per la dosimetria sanzionatoria. Per quanto riguarda i soggetti attivi, viene ampliato il novero dei possibili autori del reato: sia per il promittente che per il promissario viene specificato che può essere protagonista dell'accordo anche un soggetto intermediario; per il procacciatore di voti viene precisato che può trattarsi anche di un appartenente alle associazioni di cui all'art. 416-bis c.p. oltre che chiunque si impegni a procacciare voti mediante il ricorso al metodo mafioso.

Relativamente alla condotta del promissario viene precisato che questo è punito, oltre che nei casi di dazione o promessa di denaro o altra utilità (già contemplati nel testo ante riforma), anche qualora si renda meramente disponibile a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa.

In merito al trattamento sanzionatorio per ambedue le parti dello scambio elettorale politico-mafioso, il testo normativo riformato ha reintrodotto l'equiparazione sanzionatoria con il delitto di partecipazione associativa mafiosa (ex art. 416-bis, comma primo) ed i contraenti protagonisti del sinallagma illecito (ex art. 416-ter,

commi primo e secondo), stabilendo che anche a questi ultimi si applicano le pene previste dal primo comma dell'articolo 416-bis (reclusione da dieci a quindici anni). I commi 3 e 4 dell'art. 416-ter c.p. (così come sostituito ex art. 1, l. 21 maggio 2019, n. 43), introdotti dal nuovo conio legislativo prevedono una circostanza aggravante ad effetto speciale che prevede un aumento fisso della metà della pena base qualora il candidato alle elezioni risulti eletto a seguito della promessa elettorale di origine mafiosa (la forbice di pena raggiunge un vertiginoso incremento, sino alla reclusione compresa tra un minimo edittale di anni 15 ed un massimo edittale di anni 22 e mesi 6); in tal modo il legislatore viene a realizzare una controversa trasformazione dello scambio elettorale politico-mafioso in "reato di evento". Infine, il neo introdotto comma 4 prevede quale pena accessoria, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici in caso di condanna dei protagonisti dell'intesa politico-mafiosa.

- **Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di estorsione:** il sequestro di persona ex art. 630 c.p. si realizza in caso di limitazione della libertà personale di un soggetto, in qualsiasi forma e durata, al fine di ottenere un ingiusto profitto. Si tratta di un reato complesso caratterizzato dal dolo specifico della mercificazione della persona. Si può ritenere che la realizzazione di tale fattispecie appaia di difficile previsione, vista la necessità di accertare in ogni caso l'interesse o vantaggio ricavato dall'ente dalla realizzazione dell'illecito stesso.
- **Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309, Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope:** la condotta è quella descritta all'art. 416 c.p., con la specifica finalità di attuare o partecipare ad un traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- **Art. 25 peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020. Modificato nuovamente dalla L. n. 112/2024 e 114/2024].**
- **Art. 314 c. 1, c.p. Peculato (escluso il peculato d'uso):** in particolare, l'articolo 314 del codice penale punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la

disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropriata. Rispetto a tale fattispecie di reato, l'estensione della responsabilità alle persone giuridiche risulta tuttavia circoscritta ai soli casi in cui il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

- **Art. 314 bis c.p. Indebita destinazione di denaro o cose mobili:** l'art. 314 bis c.p., introdotto con L. 112/2024, punisce, fuori dai casi previsti dall'art. 314 c.p., il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto. La pena è ulteriormente aggravata quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad € 100.000.
- **Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui:** l'art. 316, invece, punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità. Rispetto a tale fattispecie di reato, l'estensione della responsabilità alle persone giuridiche risulta tuttavia circoscritta ai soli casi in cui il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.
- **Art. 317 c.p. Concussione:** vi è concussione quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a dare o promettere a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute. Soggetto attivo del reato può dunque essere tanto un pubblico ufficiale quanto un incaricato di pubblico servizio. L'abuso può estrinsecarsi in due forme: come uso anti-doveroso dei poteri pubblici, oppure come abuso di qualità (strumentalizzazione della posizione di preminenza pubblica ricoperta dal soggetto, a prescindere dalle sue competenze specifiche). Colui che subisce la costrizione non è correo ma persona offesa, in quanto posto di fronte all'alternativa secca di subire il male prospettato o di

evitarlo con la dazione o la promessa dell'indebito; pertanto tale fattispecie potrà configurarsi in capo alla cooperativa in via residuale, o nella forma del concorso tra una figura apicale o subordinata della società e il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (sempre che vi sia un interesse/vantaggio per la società), oppure in quei casi in cui la cooperativa gestisca attività a rilevanza pubblicistica. Infatti, sia il legislatore sia la giurisprudenza prevalente ritengono che gli esponenti di fattispecie societarie a carattere privato ma depositarie dello svolgimento di un pubblico servizio, sono assolutamente equiparati a pubblici ufficiali o a incaricati di un pubblico servizio (es. soggetti che possono rappresentare all'esterno la volontà della PA o suoi poteri autoritativi, deliberativi o certificativi a prescindere da formali investimenti; componenti di vertice di enti ospedalieri o società esercenti prestazioni sanitarie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale; operatori di Istituti di credito; soggetti appartenenti a società a partecipazione pubblica o concessionarie di pubblici servizi; operatori di società deputate alla gestione, organizzazione ed erogazione di formazione e addestramento professionale regolato dalla legge).

- **Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione:** è l'ipotesi in cui un pubblico ufficiale riceve indebitamente o accetta da un privato la promessa, per sé o per un terzo, di denaro o altre utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (c.d. corruzione impropria). Il reato in esame è proprio del pubblico ufficiale, in quanto punibile solo se commesso dallo stesso, al quale però, l'art. 320 c.p., parifica anche l'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato stabilendo una pena ridotta fino a un terzo. Diversamente dalla concussione, le parti sono in posizione paritaria, pertanto entrambe punibili. Si tratta, infatti, di un reato plurisoggettivo, o a concorso necessario, e ne rispondono sia il corruttore che il corrotto. La Legge 9 gennaio 2019, n.3 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera n) la modifica dell'art. 318 inasprendone il trattamento sanzionatorio.
- **Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio:** è l'ipotesi di un pubblico ufficiale, o incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 320 c.p., che

riceve, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetta la promessa, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio con vantaggio in favore del corruttore (c.d. corruzione propria).

- **Art. 319 bis c.p. Circostanze aggravanti:** la pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.
- **Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari:** tale figura criminosa è stata introdotta dall'art. 9 della L. 86/1990. Inizialmente, infatti, le ipotesi considerate costituivano circostanze aggravanti della corruzione propria di cui all'art. 319 c.p.; oggi, con la previsione di un autonomo titolo di reato che non distingue tra corruzione propria ed impropria, restano sanzionati tutti i comportamenti corrotti. Il delitto può essere commesso da qualsiasi persona che rivesta la qualità di pubblico ufficiale e la previsione principale concerne l'ipotesi che i fatti di corruzione siano stati commessi per favorire o danneggiare una parte di un processo civile, penale o amministrativo.
- **Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità:** secondo tale fattispecie di reato vi è induzione indebita quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria posizione, induca taluno a procurare a sé o ad altri denaro a oltre utilità non dovute. Tale fattispecie è stata introdotta dal Legislatore per restringere l'ambito precettivo del delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p.
- **Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio:** tale norma sancisce che le disposizioni degli articoli 318 e 319 di cui sopra, si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio, con riduzione delle pene in misura non superiore ad un terzo.

- **Art. 321 c.p. Pene per il corruttore:** la norma in questione estende al corruttore le pene stabilite per il corrotto. Si tratta, pertanto, della disposizione principale attraverso cui gli enti possono essere chiamati a rispondere – insieme al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio – dei reati di cui agli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320 c.p.
- **Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione:** la condotta di reato è quella di cui agli artt. 318-319 c.p., tuttavia in tale fattispecie il pubblico ufficiale rifiuta l’offerta illecitamente avanzatagli L’istigazione alla corruzione si realizza mediante le stesse condotte previste nei reati di corruzione propria o impropria, con la specifica circostanza della non accettazione della promessa/offerta del privato.
- **Art. 322 bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri:** l’articolo in questione è stato introdotto dall’art. 3, c.1 L. 29 settembre 2000, n. 300 e modificato dalla L. n. 190/2012, nonché dalla L. 237/2012, dalla L. 161/2017 e, infine, dalla L. 3/2019. Tale norma estende le disposizioni degli artt. 314, 316, 317, 317bis, 318, 319, 319bis, 319ter, 319 quater, 320 e 322, c. 3 e 4 c.p. ai fatti commessi dai soggetti indicati dall’articolo in esame (membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri. Ha altresì previsto che le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso, oltre che alle persone sopra indicate, alle persone che esercitano attività o funzioni che corrispondono a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri ovvero organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali oppure al fine di ottenere o di mantenere un’attività economica o finanziaria.

- **Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio: (Reato abrogato)** l'abuso d'ufficio si verifica quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, "nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale. Rispetto a tale fattispecie di reato, l'estensione della responsabilità alle persone giuridiche risulta tuttavia circoscritta ai soli casi in cui il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea¹.
- **Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite:** chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

¹ Reato abrogato dal cd. D.L. Nordio.

- **Art. 25 bis falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento [art. aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.lgs. 125/2016].**
- **Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate:** attraverso tale disposizione, il legislatore mira a garantire la certezza e l'affidabilità del traffico monetario, quali imprescindibili presupposti di una circolazione monetaria regolare. La fattispecie in questione si realizza mediante una molteplicità di condotte: contraffazione (fabbricazione di monete da parte di enti non autorizzati) o alterazione (modifica del valore della moneta genuina) di monete; introduzione nello Stato di monete falsificate, detenzione, spendita, messa in circolazione di monete contraffatte o alterate; acquisto o ricezione di monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione; il tutto di concerto con il contraffattore.
- **Art. 454 c.p. Alterazione di monete:** tale norma tutela la certezza e l'affidabilità del traffico monetario e punisce chi altera monete della qualità indicata nel precedente articolo o chi, rispetto alle monete così alterate, le detiene, le spende o le mette in circolazione, le acquista o comunque riceve al fine di metterle in circolazione.
- **Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto di monete falsificate:** il reato punisce l'introduzione, l'acquisto, la detenzione, al fine di metterle in circolazione, di monete falsificate, senza concerto con il falsificatore o con chi le ha alterate.
- **Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede:** è la messa in circolazione di monete false ricevute in buona fede; in questo caso la scienza della falsità delle monete è posteriore alla ricezione delle stesse mentre nell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 455 c.p. tale consapevolezza della falsità deve sussistere nel colpevole al momento della ricezione.

- **Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto e detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati:** le condotte di reato sono quelle di cui agli artt. 453, 455, 457 c.p., ma hanno come oggetto materiale valori di bollo falsificati. Ai sensi del secondo comma dell'articolo in esame, sono valori di bollo la carta bollata, i francobolli e gli altri valori ad essi equiparati da leggi speciali.
- **Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati:** il reato punisce il mero utilizzo di valori di bollo contraffatti o alterati; la pena è ridotta se i valori sono stati ricevuti in buona fede.
- **Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni:** tale articolo, come sostituito dall'art. 15, c. 1, lett. a) della L. 99/2009, punisce la contraffazione, l'alterazione nonché l'uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni. Commette tale reato chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, sia nazionali, sia esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza aver concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. Il secondo comma prevede la punizione per chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. Ai fini della punibilità la condizione essenziale è che siano state osservate le leggi interne, i regolamenti comunitari e le convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
- **Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi:** la norma, fuori dai casi di concorso nei reati previsti dal precedente articolo, punisce l'introduzione nello Stato italiano di prodotti con segni falsi e commercio dei medesimi prodotti.
- **Art. 25 – bis 1. Delitti contro l'industria e il commercio [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009].**

- **Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio:** elemento essenziale per la configurazione dell'illecito è l'uso di violenza sulle cose o mezzi fraudolenti finalizzati a turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. La norma è stata introdotta al fine di garantire il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta da privati.
- **Art. 513-bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza:** la norma mira a sanzionare chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia usando cioè quelle forme tipiche di intimidazione che, nell'ambiente della criminalità organizzata mafiosa, tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive, o comunque, a condizionarle, incidendo sulla fondamentale legge di mercato che vuole la concorrenza libera e lecita.
- **Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali:** tale articolo punisce chiunque cagioni un nocumento a un'industria nazionale ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione su mercati nazionali esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.
- **Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio:** la condotta materiale consiste nella consegna, nell'esercizio di un'attività commerciale, di una cosa mobile non conforme a quella convenuta per essenza, origine, provenienza, qualità, quantità. La frode in commercio si sostanzia dunque in una sleale esecuzione di un contratto lecito ed efficace, anche se annullabile.
- **Art. 516 c.p. Vendita di sostanze non genuine come genuine:** la condotta punita è concretizzabile con qualsiasi operazione comunque diretta allo scambio ed allo smercio di cibi e bevande non genuini; pertanto, è sufficiente porre in essere atti chiaramente rivelatori della finalità di vendere o porre in commercio: esposizione al pubblico, indicazione in offerte al pubblico, presenza del prodotto non genuino nel magazzino o deposito del venditore ecc.
- **Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci:** la condotta di reato si realizza tramite la generica messa in circolazione di beni con nomi, marchi

o segni distintivi che, pur se non contraffatti, sono idonei a indurre in errore i consumatori.

- **Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale:** la condotta punita è la fabbricazione o l'uso industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando o violando un titolo di proprietà industriale di cui sia a conoscenza. Ai sensi della stessa norma è punita l'introduzione nello Stato, la detenzione per la vendita, l'offerta ai consumatori o la generica messa in circolazione dei beni citati, al fine di ricavarne un profitto.
- **Art. 517-quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari:** punisce la contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o di indicazioni di origine di prodotti agroalimentari. Ai sensi della stessa norma è punita l'introduzione nello Stato, la detenzione per la vendita, l'offerta ai consumatori o la generica messa in circolazione di prodotti agroalimentari con le citate indicazioni contraffatte, al fine di ricavarne un profitto.
- **Art. 25 ter. Reati societari [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n. 38/2017].**
- **Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali:** fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi». La condotta illecita, nel nuovo articolo 2621 c.c., consiste nell'espone consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero od omettere consapevolmente

fatti materiali rilevanti, quando la comunicazione degli stessi è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore; salvo le ipotesi in cui il fatto sia di lieve entità, il reato procedibile d'ufficio.

- **Art. 2621bis c.c. Fatti di lieve entità:** salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.
- **Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate:** la condotta illecita per il falso in bilancio nelle società quotate consiste nell'espone consapevolmente fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore sulla situazione economica della società stessa.
- **Art. 2625 c.c. Impedito controllo:** la condotta criminosa si sostanzia nell'impedire, od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo attribuite ai soci o ad altri organi sociali dalla legge. Stante l'esplicito riferimento nel D.lgs. 231/2001 al solo secondo comma dell'art. 2625 c.c., il reato si può imputare alla società solamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, ovvero il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche previste dall'art. 2625 c.c., abbia procurato un danno ai soci. Inizialmente, l'articolo in esame, prevedeva anche l'attività di revisione oltre a quella di controllo; l'art. 37, comma 35 lett. a) del D.lgs. 39/2010 ha soppresso le parole «o di revisione» dalla presente norma e le attività d'impedito controllo ai revisori, non essendo più

disciplinate dall'art. 2625 c.c. che è espressamente ricompreso fra i reati presupposto ex D.lgs. 231, non sono più da considerarsi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa da reato degli enti. Difatti, la nuova fattispecie d'impedito controllo alle società di revisione è attualmente disciplinata dall'art. 29 del D.lgs. 39/2010 che non espressamente richiamato dal D.lgs. 231/2001. Tuttavia, in un'ottica prudenziale, è opportuno tener conto anche di tale fattispecie.

- **Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti:** tale fattispecie di reato è prevista a tutela dell'effettività e dell'integrità del capitale sociale, a garanzia dei diritti di creditori e di terzi, si configura nel caso in cui gli amministratori restituiscano, anche in maniera simulata, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, i conferimenti ai soci oppure liberino questi ultimi dall'obbligo di eseguirli. L'esplicito riferimento della norma ai soli amministratori esclude la punibilità, ai sensi dell'art. 2626 c.c., dei soci beneficiari o liberati dall'obbligo di conferimento.
- **Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve:** tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Per quanto concerne la distribuzione degli utili, occorre distinguere tra i cosiddetti utili fittizi e reali; deve ritenersi fittizio e dunque non ripartibile, quando incide sul capitale sociale, traducendosi, in tal modo, in un illecito rimborso ai soci di conferimenti dagli stessi effettuati. L'altra ipotesi è quella in cui si ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La norma prevede inoltre che, qualora gli utili siano restituiti, o le riserve ricostituite, prima del termine per l'approvazione del bilancio, il reato si estingue.
- **Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante:** il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione da parte degli amministratori, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. La ricostituzione del capitale sociale o

delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta, estingue il reato.

- **Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori:** le operazioni di cui al reato in questione consistono in riduzioni di capitale sociale, fusioni con altra società o scissioni, che, poste in essere in violazione delle norme a tutela dei creditori, cagionino danno ai creditori stessi. Perché il reato sussista è necessario che da tali operazioni derivi un pregiudizio ai creditori; il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio. Tale norma è dunque finalizzata alla tutela dei creditori più che all'integrità del capitale sociale.
- **Art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi:** il reato è configurabile quando un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di una società – con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 – rechi alla stessa o a terzi un danno, violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal codice civile. Il reato sussiste solo se dalla violazione siano derivati danni alla società od a terzi, da ritenersi di natura patrimoniale. Dunque, l'interesse protetto dalla norma è il patrimonio della società o dei terzi, in armonia con i principi ispiratori del nuovo sistema penale societario. Inoltre, la norma in esame, introdotta dalla L. 262/2005, rimanda all'art. 2391 c.c., primo comma, che impone ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare, sia agli altri membri del consiglio che ai sindaci, ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

- **Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale:** le condotte, ascrivibili ad amministratori e soci conferenti, sono di tre tipi: formazione o aumento fittizio del capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione rilevante di conferimenti di beni in natura, di crediti, o del patrimonio della società nel caso di trasformazione. La disposizione, a tutela dei creditori, sanziona le condotte che intaccano l'integrità del capitale sociale nella fase della formazione e dell'aumento, impedendo i cosiddetti fenomeni di "annacquamento" ovvero che siano costituite società prive di un adeguato capitale.
- **Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori:** è un reato proprio dei liquidatori che, cagionano danno ai creditori ripartendo i beni sociali tra i soci ovvero senza aver provveduto all'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli, prima della soddisfazione dei creditori stessi. Il reato sussiste unicamente se dalla condotta descritta derivi un danno ai creditori, e si estingue qualora il pregiudizio subito da questi ultimi sia risarcito prima del giudizio.
- **Art. 2635 co. 3 c.c. Corruzione tra privati:** tale fattispecie di reato è stata di recente modificata dal Decreto legislativo, 15/03/2017 n° 38. Il reato in esame precedentemente era di danno, e prevedeva come delittuosa la condotta, salvo che il fatto fosse previsto come più grave reato, di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, di sindaci e dei liquidatori che, a seguito di dazione o promessa di denaro o altra utilità per sé o per altri, compivano ovvero omettevano di compiere atti in violazione di obblighi inerenti il loro ufficio o gli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società. La nuova fattispecie è invece costruita in termini di reato di mera condotta; tale condotta attualmente consiste nel sollecitare o ricevere, anche per interposta persona, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti l'ufficio di amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari, sindaco, liquidatore o in violazione degli obblighi di fedeltà che ne conseguono dal ricoprire le succitate cariche. È ugualmente punibile il fatto commesso

da chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei predetti soggetti. La pena è ridotta se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Con la Legge n. 3/2019 il reato in esame è divenuto procedibile d'ufficio e per l'instaurazione di un procedimento penale, eventualmente anche ai sensi del D.lgs. 231/2001, sarà dunque sufficiente una denuncia/esposto.

- **Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati:** l'art. in esame è stato introdotto con il D.lgs. 38/2017 e prevede una fattispecie che si articola in due ipotesi: la prima consiste nell'offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti a soggetti apicali (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci; liquidatori) o aventi funzioni direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o all'omissione di un atto in violazione di obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non sia accettata; la seconda condotta prevede che amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, sollecitino per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o una dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo e si procede a querela di parte. La Legge 9 gennaio 2019, n.3 (c.d. Legge Anticorruzione) ha modificato il presente articolo eliminando la querela quale condizione di procedibilità.
- **Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea:** l'influenza *de quo* è la determinazione, con atti simulati o con frode, della maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. L'uso del termine "determinare" sottolinea che la condotta consiste in un contributo causale alla formazione della maggioranza, escludendo che si possa trattare di una mera influenza.

- **Art. 2637 c.c. Aggiotaggio:** la fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Si tratta di un reato comune, nella cui fattispecie la riforma del 2002 ha unificato una molteplicità di figure al fine di realizzare una maggiore determinatezza del reato. I beni giuridici tutelati sono rappresentati dagli interessi generali dell'economia pubblica e dal regolare funzionamento del mercato.
- **Art. 2638 c.c. commi 1 e 2 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza:** il reato in questione può realizzarsi in due diverse ipotesi: nella prima sono puniti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima. La seconda ipotesi invece si realizza indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi soggetti, ma soltanto qualora l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla loro condotta, di qualunque genere essa sia, anche omissiva. Si precisa inoltre che, con il d.lgs. n. 180 del 2015, è stato aggiunto il comma 3-bis, secondo cui «agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza». Ai sensi del decreto di recepimento, ovvero il D.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, l'Autorità investita dei poteri di risolu-

zione è la Banca d'Italia; inoltre, per poteri di risoluzione si intendono quelli conferiti a tale Autorità per poter avviare, in caso di crisi di una banca, un processo di ristrutturazione, al fine di evitare l'interruzione nei servizi offerti e la liquidazione della stessa.

□ **Art. 25 quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003].**

L'art. 25 quater è una norma aperta che punisce i reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti nel codice penale italiano, dalle leggi speciali, o in violazione della Convenzione internazionale di New York del 9 dicembre 1999. La norma richiamata non fa rinvio a specifiche fattispecie di reato, mostrando così qualche carenza sotto il profilo della tassatività. La categoria di reati richiamata fa riferimento ad una molteplicità di fattispecie, la cui condotta criminosa può realizzarsi in diversi modi. In particolare, il ventaglio di fattispecie ricompreso tra l'art. 270-bis e 270-sexies c.p. prevede una serie di condotte che vanno dalla promozione, costituzione, organizzazione o finanziamento di associazioni deputate a perpetrare azioni violente con finalità terroristiche e/o eversive, all'assistenza agli associati con finalità di terrorismo, all'arruolamento di soggetti per la realizzazione di atti di violenza e/o di sabotaggio connessi a finalità terroristiche, all'addestramento e preparazione di detti soggetti all'uso di armi e strumenti offensivi, fino alle generiche condotte qualificate in una vera norma di chiusura come aventi "finalità di terrorismo" (art. 270 sexies c.p.). In ogni caso al di là delle singole fattispecie, l'art. 25 quater D.lgs. n. 231/2001 opera un vero rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati terroristici ed eversivi.

Nell'ambito societario il rischio non è escludibile a priori soprattutto se si considera che la Convenzione di New York ritiene penalmente rilevante anche l'appoggio economico indiretto (ma pur sempre doloso) ad organizzazioni o gruppi terroristici, nazionali o internazionali. Infatti, la responsabilità penale (e dunque l'eventuale responsabilità amministrativa da reato della società), sorge non soltanto a carico di chi realizza la condotta tipica descritta nella singola fattispecie incriminatrice, ma

anche a carico di chi concorra nel reato fornendo un contributo materiale o morale alla realizzazione dello stesso.

- **Art. 25 quinquies Delitti contro la personalità individuale [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n.199/2016].**
- **Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù:** il reato consiste nell'esercizio su una persona di un potere di proprietà o di soggezione continua, per costringerla a prestazioni lavorative o sessuali o comunque ad uno sfruttamento della stessa.
- **Art. 600 bis c.p. Prostituzione minorile:** il primo comma di tale articolo sanziona penalmente chiunque recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore ai diciotto anni, ovvero favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore ai diciotto anni, ovvero ne trae profitto. Il secondo comma prevede inoltre la punizione, in via sussidiaria, per chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo di denaro o altra utilità, anche solo promessi.
- **Art. 600 ter c.p. Pornografia minorile:** tale norma sanziona condotte eterogenee quali la realizzazione di esibizioni o spettacoli pornografici o la produzione di materiale pornografico utilizzando minori di diciotto anni, ovvero il reclutamento o l'induzione di minori a partecipare ad esibizioni o spettacoli pornografici, o il trarre comunque profitto dai suddetti spettacoli, oppure commerciare il materiale pornografico anzidetto. Fuori da tali ipotesi, la stessa norma sanziona inoltre chiunque con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui sopra, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori, nonché, de residuo, chiunque offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico in questione. È prevista infine una sanzione anche per chi assiste ad esibizioni o spettacoli in cui siano coinvolti minori.
- **Art. 600 quater c.p. Detenzione di materiale pornografico:** è la condotta di chi dispone o si procura materiale pedopornografico.

- **Art. 600 quater.1 c.p. Pornografia virtuale:** il reato stabilisce la punibilità delle condotte relative alla produzione, commercio, diffusione, cessione ed acquisto di materiale pornografico realizzato con l'utilizzo di minori degli anni diciotto, anche qualora le condotte in questione hanno ad oggetto immagini virtuali. Il legislatore, all'ultimo comma precisa la nozione di immagini virtuali: devono essere realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
- **Art. 600 quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile:** il reato punisce la condotta di chi organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione della prostituzione minorile.
- **Art. 601 c.p. Tratta di persone:** tale norma punisce chi *“recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 600, ovvero realizza le stesse condotte su una o più persone, mediate inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi?”* oppure realizza tali condotte nei confronti di minori di età. Il Decreto Legislativo n. 24/2014, "Attuazione della Direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione della tratta degli esseri umani e alla protezione delle vittime", con il quale è stata recepita la Direttiva 2011/36/EU, ha apportato rilevanti modifiche all'articolo in questione, che è stato interamente riscritto; è stato infatti specificato il modo con il quale avviene la tratta di persone, e stata eliminata la circostanza aggravante ad effetto speciale, mediante la quale, la previgente formulazione prevedeva l'applicazione nel caso in cui i delitti (ex art. 601 c.p.) avessero come vittime i minori infradiciottenni e finalizzati allo sfruttamento della prostituzione ed al prelievo di organi. Per il reato di cui all'articolo 601 del Codice Penale, la pena della reclusione è da 8 a 20 anni, anche nel caso in cui la persona offesa è un minore; infatti l'ultimo comma del citato

articolo non prevede alcun inasprimento di pena laddove la vittima sia un infradiciottenne, aggiungendo anche che tale pena si applica anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma. Inoltre, al fine di porre un ulteriore freno al fenomeno del traffico di essere umani, il decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera f)) l'introduzione di due nuovi commi dopo il secondo all'art. 601, i quali puniscono con un'apposita circostanza aggravante specifica il comandante o l'ufficiale della nave che trasporta i soggetti indicati dalla norma.

- **Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi:** acquisto o alienazione di persone in stato di schiavitù ex art. 600 c.p.
- **Art. 603-bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro:** la Legge n. 199/2016, recante “*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro in nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*”, entrata in vigore il 4 novembre 2016, ha modificato il reato di “*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*” previsto dall'art. 603 bis del c.p. e inserito lo stesso nell'elenco dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001. Rispetto al testo previgente, volto a punire la condotta di chi svolgesse “*un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori*”, la nuova fattispecie risulta sicuramente ampliata. La fattispecie in esame, attualmente risulta infatti slegata dal requisito dello svolgimento di “*un'attività organizzata di intermediazione*”, andando a colpire non solo chi “*recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento*”, ma anche chi “*utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno*”. Deve inoltre aggiungersi che, rispetto alla fattispecie previgente, l'uso di violenza, minaccia o intimidazione sono oggi circostanze aggravanti e non più elementi costitutivi del reato. Anche gli “*indici di sfruttamento*” di cui all'art. 603-bis c.p., assumono un significato più ampio, essendo oggi alcuni di essi parametrati, non più a condotte sistematiche di sotto-retribuzione e violazione delle norme su orari, riposi, aspettativa e ferie, bensì a tali

condotte anche solo “*reiterate*”. Di particolare importanza risulta essere anche l’indice di sfruttamento relativo alla “*sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro*” che oggi, a differenza di prima, rileva anche laddove non sia tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale.

- **Art. 609-undecies c.p. Adescamento di minorenni:** risponde di tale delitto, introdotto dalla Legge n.172/2012 (ratifica della Convenzione di Lanzarote per la tutela dei minori). Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Al fine di evitare dubbi interpretativi, il legislatore del 2012 ha voluto tipizzare espressamente la condotta di adescamento, intendendo per tale qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.
- **Art. 25 sexies Abusi di mercato [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005].**
- **Art. 184 D.lgs. 58/1998. Reato di Abuso di informazioni privilegiate:** le condotte criminose possono essere realizzate da due tipologie di soggetti: soggetti in possesso di informazioni privilegiate in ragione della propria qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o una funzione, anche pubblica, o di un ufficio; e soggetti comunque in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose. La condotta di riferimento può esplicarsi in più modalità: acquisto, vendita, o compimento di altre operazioni su strumenti finanziari, o induzione di altri alla realizzazione di tali azioni; comunicazione delle informazioni privilegiate ad altri.
- **Art. 185 D.lgs. 58/1998. Reato di Manipolazione del mercato:** il reato si perfeziona con la diffusione di notizie false ovvero con lo svolgimento di operazioni

simulate o di altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

- **Art. 187bis D.lgs. 58/1998. Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate:** l'art. 187-bis TUF punisce con una sanzione amministrativa sia le condotte realizzabili dagli insiders primari, già punite come reato dall'art. 184 TUF, sia quelle realizzate dagli insiders secondari, e quindi quei soggetti che abbiano acquistato, venduto o compiuto operazioni su strumenti finanziari quotati sulla base di informazioni privilegiate che hanno ottenuto da un "intranco", laddove la corrispondente fattispecie delittuosa attribuisce rilevanza esclusivamente alle condotte poste in essere dagli insiders primari. L'unica differenza consiste nel fatto che le condotte poste in essere dagli insiders secondari sono punite sia a titolo di dolo che se commessi con colpa.
- **Art. 187ter D.lgs. 58/1998. Illecito amministrativo di Manipolazione del mercato:** la presente disposizione amplia le condotte rilevanti ai fini dell'applicabilità delle sanzioni amministrative rispetto a quelle penalmente sanzionate dalla corrispondente fattispecie delittuosa di cui al precedente art. 185, e punisce chiunque, tramite qualsiasi mezzo di informazione, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o "*siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari?*", a prescindere quindi dagli effetti e senza richiedere dunque, ai fini della sanzionabilità, quel carattere di concreta idoneità delle notizie false ad alterare i prezzi previsto dall'art. 185.
- **Art. 25 septies. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato dalla L. n. 3/2018].**
- **Art. 589 c.p. Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro:** l'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001 delinea due fattispecie di illecito dell'ente in relazione al delitto di omicidio colposo di cui all'art. 589 c.p., sanzionate con pene diverse nei limiti edittali e proporzionate alla gravità del fatto, ognuna delle quali è relativa alla commissione di due distinte ipotesi delittuose: la prima consiste nel delitto di cui all'art.

589 c.p. commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, d.lgs. 81/2008; la seconda riguarda il medesimo delitto commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Per tali fattispecie di illeciti, sia omicidio colposo che lesioni gravi e gravissime di seguito trattate, commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro il criterio di "vantaggio", di cui all'art. 5 del D.lgs. 231/2001, per l'ente è rappresentato dal risparmio delle spese necessarie per l'attuazione delle norme cautelari previste dalla legge per la prevenzione degli incidenti sui luoghi di lavoro.

- **Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro:** l'articolo in questione punisce chi, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagiona ad altri lesioni gravi – malattia che mette in pericolo la vita o comunque superiore a 40 giorni – o gravissime – malattia insanabile, perdita di un senso, di un arto, di un organo, deformazione o sfregio del viso.
- **Art. 25 octies. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021].**
- **Art. 648 c.p. Ricettazione:** il reato punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un delitto o si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare.
- **Art. 648 bis c.p. Riciclaggio:** il riciclaggio è l'attività di chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo, o comunque compie altre operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza. Il secondo comma dell'articolo in esame prevede l'aggravante specifica se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale e cioè di un'attività svolta in maniera stabile e per la quale sia previsto un compenso economico.
- **Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:** è un'ipotesi residuale rispetto alle precedenti e si sostanzia nell'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto.

- **Art. 648 ter.1 c.p. Autoriciclaggio:** la Legge n. 186 del 15 dicembre del 2014 ha determinato l'inserimento dell'art. 648 ter.1 nel codice penale, subito dopo i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. La disposizione prevede la punibilità per chi ha commesso o concorso a commettere un delitto non colposo e successivamente ha impiegato, sostituito, trasferito, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, i proventi (denaro, beni o altre utilità) della commissione del suddetto delitto in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Non sono tuttavia punibili le condotte per cui tali beni o altre utilità vengano destinate alla mera utilizzazione ovvero al godimento personale. È considerata un'aggravante il verificarsi di queste condotte nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di qualsiasi altra attività professionale. La pena è invece diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità provenienti dal delitto.

A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 195 del 2021, attuativo della Direttiva Europea n. 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, è stato esteso il novero delle attività criminose da cui generano i beni riciclati. Pertanto, da ora in poi il denaro, i beni o le utilità oggetto delle condotte costitutive dei reati di cui dagli artt. 648 a 648-ter potranno provenire indifferentemente da qualsiasi reato; dunque, non più solo da fattispecie delittuose dolose, ma altresì da fattispecie contravvenzionali e da delitti colposi.

- **Art. 25 octies 1. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificato dalla L. 137/2023].**

L'articolo è stato introdotto grazie al lavoro di riforma delle norme penali in materia di contrasto alle frodi e alle falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, attuata con D.lgs. 8 novembre 2021, n. 184. Il decreto, adottato in esecuzione della legge di delegazione europea 2020/2021, l. n. 53/2021, costituisce l'atto di recepimento della Direttiva 2019/713/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che

vincola gli Stati membri ad adattare la disciplina interna in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

- **Art. 493-ter, c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti:** la norma mira a reprimere le condotte, poste in essere dall'agente per procurare un profitto all'Ente, volte a utilizzare indebitamente e/o falsificare strumenti di pagamento elettronico (con riferimento a carte di credito o debito o qualsiasi altro documento digitale). L'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'integrazione del reato è il dolo specifico (ovvero il fine di trarre profitto dalla condotta illecita). L'oggetto della condotta, dunque, che fino ad oggi era rappresentato da strumenti "materiali" di pagamento, si estende per effetto delle modifiche a tutti gli strumenti di pagamenti diversi dai contanti, tra i quali potranno rientrare anche gli strumenti immateriali.
- **Art. 493-quater c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti:** si tratta di un reato prodromico alla commissione di ulteriori reati concernenti mezzi di pagamento diversi dai contanti; la norma – che rappresenta l'attuazione dell'art. 7 della già citata Dir. 2019/713/UE – incrimina infatti la produzione e varie altre condotte di trasferimento di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere reati riguardanti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti o sono specificamente adattati al medesimo scopo. Oltre che dall'oggetto materiale del reato, la destinazione allo scopo di commettere reati relativi ai mezzi di pagamento diversi dal contante emerge anche dal dolo specifico, che si sostanzia nel fine di fare uso di tali strumenti, o di consentire ad altri di farne uso, per la commissione di tali reati.

L'art. 25-octies.1 prevede, inoltre, più genericamente la configurabilità della responsabilità dell'Ente per ogni altro delitto posto in essere contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, quindi immateriali.

- **Art. 640-ter c.p. Frode informatica** (nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale): il Legislatore con il suddetto D. Lgs. 184/2021 interviene sul reato di frode informatica di cui all'art. 640-ter c.p. introducendo al comma 2 una nuova circostanza aggravante nel caso in cui l'alterazione del sistema informatico determini un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale. Il reato di frode informatica è già previsto come presupposto dell'illecito amministrativo di cui all'art. 24, tuttavia, nell'ipotesi dell'art. 24 diviene rilevante per l'Ente la sola ipotesi di frode informatica commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico. Con il D. Lgs. 184/2021, invece, ai sensi dell'art. 25-octies.1, l'Ente può essere ritenuto responsabile anche per la commissione di frodi informatiche a danno di privati, ma a condizione che sia prospettabile l'aggravante di un fatto illecito che abbia prodotto un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.
- **Art. 512-bis c.p. Trasferimento fraudolento di valori:** con l'inserimento della presente norma il legislatore ha inteso sanzionare penalmente la condotta fraudolenta di chi trasferisca fittiziamente ad altri denaro od altri beni al fine di elidere l'applicazione della confisca (art. 240) e degli altri mezzi di prevenzione patrimoniale, ovvero al fine di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio. Trattasi chiaramente di norma di chiusura, corredata oltretutto da clausola di sussidiarietà espressa ("salvo che il fatto costituisca più grave reato"), destinata a coprire la condotta di chi non trasferisca effettivamente la titolarità dei beni o del denaro, ma lo faccia fittiziamente, continuando dunque ad avere la disponibilità materiale degli stessi e continuando dunque a goderne. Dato che l'intestatario fittizio non viene punito dalla norma, si desume che essa configuri un'ipotesi di fattispecie plurisoggettiva impropria, dato che per la configurabilità del delitto è necessaria la collaborazione di un terzo il quale, tuttavia, per scelta legislativa, non viene punito. La giurisprudenza ha tentato di colmare la lacuna, prevedendo la punibilità del falso intestatario ai sensi dell'articolo 110 c.p., non trovando però rispondenza nella dottrina, dato che l'intenzione del legislatore è stata quella di omettere specificatamente la previsione. Certo, il falso intestatario potrebbe comunque

essere punito ai sensi dell'articolo 648 bis, ma con una pena assai più severa rispetto a quella del falso disponente, con evidente disparità di trattamento per una condotta posta su un piano unitario.

□ **Art. 25 octies 1. Co. 2. Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021].**

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

□ **Art. 25 novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore [Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009].**

- **Art. 171, primo comma, lett. a-bis) della Legge 22 aprile 1941, n. 633: Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa:** la condotta punita consiste nel mettere a disposizione del pubblico, tramite immissione in rete telematica con qualsiasi connessione, opere dell'ingegno protette o parte di esse. Tale norma tutela l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

- **Art. 171, terzo comma, della Legge 22 aprile 1941, n. 633: Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione:** la condotta punita consiste nel mettere a disposizione del pubblico, tramite immissione in rete telematica con qualsiasi connessione, opere altrui non destinate alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, o deformazione, mutilazione o altra modificazione

dell'opera medesima, purché tali condotte offendano l'onore e la reputazione dell'autore.

- **Art. 171-bis, primo comma, della Legge 22 aprile 1941, n. 633:** Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori.
- **Art. 171-bis, secondo comma, della Legge 22 aprile 1941, n. 633:** Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati. La norma punisce due tipologie di condotte: a) l'abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, o l'importazione, la distribuzione, la vendita, la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o la concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; b) la riproduzione, su supporti non contrassegnati SIAE, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies; ovvero l'esecuzione, l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero la distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca di dati.

Art. 171-ter della Legge 22 aprile 1941, n. 633: Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, an-

che se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa. Il reato sussiste se la condotta descritta è posta in essere per un uso non personale.

- **Art. 171-septies della Legge 22 aprile 1941, n. 633:** Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione. La norma punisce: a) i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2.
- **Art. 171-octies della Legge 22 aprile 1941, n. 633:** Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.
- **Art. 25 decies in induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009].**
- **Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria:** l'articolo in questione sanziona le condotte poste in essere da chiunque, con violenza, minaccia, o offerta di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, salvo che il fatto costituisca più grave reato. La ratio della norma sta nel tutelare l'interesse

pubblico al corretto svolgimento dell'attività giudiziaria, evitando interferenze volte a turbare la ricerca della verità processuale.

- **Art. 25 Undecies. Reati ambientali [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018].**

Reati previsti nel codice penale

- **Art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale (Articolo introdotto come reato presupposto dalla Legge n.68/2015 “Legge c.d. Eco-reati”):** la norma prevede la punibilità per chiunque cagiona abusivamente una compromissione (condotte lesive caratterizzate dalla produzione di danni almeno potenzialmente irreversibili) o un deterioramento (richiama condotte rimediabili che causano comunque lesioni non irrilevanti) significativi e misurabili: delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna.

La norma prevede inoltre una configurazione aggravata ad efficacia comune, qualora *“l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette”*.

- **Art. 452-ter c.p. Disastro ambientale (Articolo introdotto come reato presupposto dalla Legge n.68/2015 "Legge c.d. Eco-reati"):** fuori dai casi previsti dall'art. 434 del codice penale (che sanziona il crollo di costruzioni o altri disastri dolosi) risponde penalmente chiunque cagioni abusivamente un disastro ambientale. La norma fornisce le seguenti puntuali definizioni del concetto di disastro ambientale penalmente rilevante: alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Anche qui è prevista un'aggravante ad efficacia comune nel caso in cui il “*disastro venga prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta al vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette*”.

- **Art. 452-quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente** (Articolo introdotto come reato presupposto dalla Legge n.68/2015 "Legge c.d. Eco-reati"): se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.
- **Art. 452-octies c.p. Circostanze aggravanti** (Articolo introdotto come reato presupposto dalla Legge n.68/2015 "Legge c.d. Eco-reati"): la disposizione in esame prevede un aumento delle pene qualora: a) una associazione per delinquere ex art. 416 c.p. sia diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei reati ambientali di cui sopra; b) una associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p. sia finalizzata a commettere taluno dei nuovi reati ambientali ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale; c) dell'associazione ex art. 416 o 416-bis c.p. facciano parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.
- **Art. 25 Duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla L. 17.10.2017 n. 161].**
- **Art. 22, comma 12-bis del D.lgs. 286/1998:** il comma 12 dell'art. 22 del D.lgs. 286/1998 sancisce una pena per il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.
L'art. 12-bis richiamato espressamente dall'art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001, stabilisce che le pene previste dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

La responsabilità dell'Ente è dunque configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

- **Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.lgs. 286/1998** e successive modificazioni: la Legge 161/2017 ha modificato l'art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001 inserendo i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater che prevedono la punibilità per gli enti nel cui interesse o vantaggio venga promosso, diretto, organizzato, finanziato o effettuato il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiuti altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente (art.12 commi, 3, 3-bis e 3-ter del D.lgs. 286/1998). La responsabilità penale dell'ente, così come quella della persona fisica, sorge, tuttavia, solo laddove si verifichi, alternativamente, uno degli ulteriori presupposti di gravità previsti dall'art. 12 comma 3 del D.lgs. 286/1998: il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive. La pena è aumentata se ricorrono due o più delle condizioni precedenti (comma 3-bis). La pena è ulteriormente aumentata, ai sensi dell'art 12 comma 3-ter, se i fatti sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, oppure se sono commessi al fine

di trarne profitto, anche indiretto. È prevista una sanzione ridotta se viene favorita la permanenza di clandestini nel territorio dello Stato, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività sopra descritte (art. 12 comma 5 del D.lgs. 286/1998).

- **Art. 25 terdecies. Razzismo e xenofobia [articolo aggiunto dalla L. 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018].**
- **Art. 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975 n. 654 “Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966”:** il 12 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 20 novembre 2017, n. 167 con «*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea - Legge Europea 2017*» che, con lo scopo di adeguare il nostro ordinamento a quello comunitario, ha introdotto, nuovi reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti. L’art. 5 della succitata Legge Europea ha introdotto nel D.lgs. 231/2001 l’art. 25-terdecies rubricato “*Razzismo e xenofobia*” che prevede la punibilità dell’ente in relazione alla commissione del reato di cui all’art. 3 comma 3 bis, della L. 654/1975. L’articolo in questione punisce i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia - inciso aggiunto dalla Legge Europea 2017- della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra.
- **Art. 25 quaterdecies. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi [articolo aggiunto dalla L. 39/2019].**
- **Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989):** chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competi-

zione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

- **Esercizio abusivo di attività di giuoco e di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989):** chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con

l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 9043.

Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.

Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

- **Art. 25 quinquiesdecies. Reati tributari [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 di conversione del D.L. fiscale n. 124/2019, modificato dal D.Lg. n. 75/2020].**

La responsabilità amministrativa delle società è prevista in presenza dei seguenti reati tributari, il cui quadro normativo di riferimento è il D.lgs. n. 74/2000: a) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, art. 2 del richiamato decreto legislativo, la cui condotta sarà punita, nell'ipotesi di cui al comma 2-bis ovvero qualora l'ammontare degli elementi passivi

fittizi è inferiore a euro centomila, con una sanzione pecuniaria fino 400 quote, anziché 500; b) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'art. 3, che verrà punita con la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Si rammenta che questo reato, diversamente da quello statuito all'art. 2 per il quale non è prevista alcuna soglia minima dell'imposta evasa ai fini della punibilità, ricorre quando (i) la singola imposta è superiore a euro trentamila e (ii) l'ammontare degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati o, comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. I documenti utilizzati devono essere registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Non costituendo mezzi fraudolenti, è comunque esclusa la punibilità della mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili, o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali; c) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ai sensi dell'art. 8 (anch'esso punito con la sanzione pecuniaria di 500 quote, che scende a 400 nell'ipotesi attenuata di cui al comma 2-bis di recente introduzione, ovvero se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila; d) occultamento o distruzione di documenti contabili ai sensi dell'art. 10, ovvero quelli di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari a fini evasivi propri o di terzi che viene punito con la sanzione pecuniaria fino a 400 quote; e) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'art. 11, che si integra sia nell'alienazione simulata o nella realizzazione di altri atti fraudolenti su beni propri o altrui idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva per sottrarsi al pagamento di imposte, interessi, o sanzioni il cui ammontare complessivo è superiore ad euro cinquanta-mila, sia nell'indicazione, nella documentazione presentata ai fini della transazione fiscale, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi

passivi fittizi per una cifra superiore a euro cinquantamila con l'obiettivo di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e dei relativi accessori. Tale fattispecie è punita con la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti sopra indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

È stata, altresì, prevista l'applicazione delle misure interdittive di cui all'art. 9 del D.lgs. 231/2001 che, sino ad oggi, non avevano trovato applicazione. In particolare, si tratta: a) del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; b) della esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; c) del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Una mitigazione, tuttavia, è prevista dall'ipotesi di estinzione della fattispecie di reato di cui agli artt. 2 e 3 attraverso il pagamento dell'intero debito tributario, sempreché il pagamento in parola venga effettuato prima che l'indagato abbia la conoscenza formale di un procedimento penale a suo carico.

Corre l'obbligo di precisare che l'apparato sanzionatorio è stato emendato anche riguardo alla confisca per sproporzione, che colpisce denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito. Rimane invece applicabile la confisca, anche per equivalente, del prezzo o del profitto del reato. Infine, per effetto del Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020, che ha recepito in via definitiva la Direttiva (UE) 2017/1371 (cd. Direttiva PIF), in relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, agli artt. 4 (dichiarazione infedele), 5 (omessa dichiarazione) e 10-quater (indebita compensazione), e a condizione che gli stessi siano «commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro», è prevista l'irrogazione della sanzione pecuniaria fino a trecento quote per il delitto di dichiarazione infedele e fino a quattrocento quote per i delitti di omessa dichiarazione e indebita compensazione.

- Art. 25 Sexiesdecies. Contrabbando [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020].

L'articolo prevede, in relazione alla commissione dei reati di contrabbando di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, la responsabilità amministrativa degli enti e quindi l'applicazione di sanzioni pecuniarie e di sanzioni interdittive. Le sanzioni pecuniarie sono differenziate a seconda che i diritti di confine dovuti eccedano o meno i centomila euro, soglia oltre la quale la lesione degli interessi finanziari dell'Unione è ritenuta considerevole; nel primo caso la sanzione applicabile è fino a quattrocento quote, nel secondo fino a duecento.

- Art. 25 septiesdecies. Delitti contro il patrimonio culturale [articolo aggiunto dalla L. n. 22 del 9.03.2022].

- **Art. 518 bis c.p. Furto di beni culturali:** tale fattispecie incriminatrice punisce chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.
- **Art. 518 ter c.p. Appropriazione indebita di beni culturali:** tale norma punisce chiunque si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
- **Art. 518 quater c.p. Ricettazione di beni culturali:** risponde di tale fattispecie incriminatrice punisce chi, fuori dai casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.
- **Art. 518 octies c.p. Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali:** il reato previsto dall'art. 518 octies c.p. punisce la condotta di colui che forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza. È prevista una pena inferiore per chi fa uso di tale scrittura senza aver concorso nella sua formazione o alterazione.

- **Art. 518 novies c.p. Violazione in materia di alienazione di beni culturali:** tale norma punisce le seguenti condotte: a) quella di colui che, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; b) quella di chi, essendovi tenuto, non presenta nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; c) quella dell'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.
- **Art. 518 decies c.p. Importazione illecita di beni culturali:** l'articolo punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.
- **Art. 518 undecies c.p. uscita o esportazione illecite di beni culturali:** tale fattispecie incriminatrice punisce: i) colui che trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione; ii) chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché iii) chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

- **Art. 518 duodecies c.p. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici:** l'articolo sancisce quanto segue *“Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna”*.
- **Art. 518 quaterdecies c.p. Contraffazione di opere d'arte:** l'articolo punisce tali condotte: 1. quella di chi al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2. quella di colui che, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; 3. quella di chi, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 4. quella di colui che, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.
- **Art. 25 Duodevcies. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici [articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022].**

- **Art. 518 sexies c.p. Riciclaggio di beni culturali:** l'articolo punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
- **Art. 518 terdecies c.p. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici:** tale reato punisce chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.
- **Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 12 L. n. 9/2013).**

I seguenti reati costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva: 1. commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.); 2. Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.); 3. Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.); 4. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.); 5. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.); 6. Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); 7. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); 8. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); 9. Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

I.3. Le sanzioni e i delitti tentati

Il sistema sanzionatorio previsto dal D.lgs. n. 231/01 si caratterizza per l'applicazione all'Ente di una sanzione di carattere pecuniario, commisurata per quote. Il Giudice determina il numero delle quote in relazione alla gravità dell'illecito ed assegna ad ogni singola quota un valore economico.

Unitamente alla sanzione pecuniaria, possono essere applicate, nei casi più gravi, sanzioni interdittive quali: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il di-

vieta di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Le misure interdittive possono essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare durante la fase delle indagini.

Oltre alle sanzioni può essere prevista anche la pubblicazione della condanna, quando ricorrono gli estremi dell'applicazione di una sanzione amministrativa, e la confisca, anche per equivalente, prevista come conseguenza automatica dell'accertamento della responsabilità dell'Ente.

Nelle ipotesi di commissione dei delitti indicati nel Capo I del D.lgs. n. 231/01 nelle forme del tentativo, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del suddetto decreto).

I.4. Responsabilità dell'Ente

Secondo l'articolo 5 del D.lgs. n.231/01, l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto la gestione e il controllo dell'Ente stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale sopra indicati (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione).

L'Ente, viceversa, non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2 del suddetto Decreto).

Della prima categoria fanno parte i soggetti che si trovano in posizione c.d. "apicale" all'interno dell'Ente e cioè quei soggetti che, stante il rapporto di immedesimazione organica, rappresentano la volontà dell'Ente in tutti i suoi rapporti esterni: si tratta dei legali rappresentanti, degli amministratori delegati e dei direttori generali, e nel caso di unità organizzative, dotate di autonomia finanziaria e funzionale, anche dei dirigenti che svol-

gono le loro funzioni in autonomia decisionale e non sono soggetti ad un sostanziale controllo. Vi sono, inoltre, ricomprese anche le persone che svolgono di fatto, la gestione ed il controllo dell'Ente, fra cui è ipotizzabile la figura dell'amministratore di fatto, ovvero del socio sovrano che essendo detentore della quasi totalità delle azioni o quote, sarebbe in grado di orientare la politica d'impresa e di imporre il compimento di determinate operazioni.

La seconda categoria di persone, invece, è rappresentata da quelle sottoposte alla direzione o al controllo dei soggetti collocati in posizione "apicale"; tale estensione evita di lasciare ampi ed ingiustificati spazi di impunità, con preordinati "scaricamenti verso il basso" di detta responsabilità.

1.4.1 Il Modello Organizzativo quale possibile condizione esimente della responsabilità amministrativa e autori del reato:

L'articolo 6 del D.lgs. n. 231/01 prevede una forma di esonero dalla responsabilità amministrativa, per reati commessi da soggetti in posizione apicale, qualora l'ente fornisca prova:

- di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, "modelli di organizzazione e di gestione" idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- di avere affidato ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza, di seguito OdV) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curarne il loro aggiornamento;
- che a commettere il reato siano state persone che hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione, gestione e controllo.

L'articolo 7 del medesimo Decreto prevede l'esonero della responsabilità amministrativa, per reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione, se la condotta illecita è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza o se prima della commissione del reato l'ente ha adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo, sempre ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 231/01, deve soddisfare le seguenti necessità:

- individuare nell'ambito di quali attività può verificarsi la commissione di reati;
- prevedere protocolli specifici in merito alla formazione e all'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- stabilire in che modo avviene la gestione delle risorse finanziarie al fine di impedire la commissione di condotte illecite;
- - prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di vigilanza;
- prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

In relazione agli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 81/2008 (Modelli di Organizzazione e Gestione), il Modello di Organizzazione e Gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, di cui al D.lgs. n. 231/01, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, il Modello organizzativo e gestionale di cui sopra deve prevedere:

1. idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra elencate (a-h);

2. un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
3. un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
4. un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del Modello devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

In merito al punto 4, il controllo è affidato all'Organismo di Vigilanza di CIM che, con cadenza almeno annuale, riporterà al Consiglio di Amministrazione gli esiti delle attività di controllo svolte.

La Legge 179/2017 “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”, entrata in vigore il 29 dicembre 2017 (c.d. legge “*whistleblowing*”), ha integrato i requisiti di idoneità richiesti dai Modelli Organizzativi, mediante l'inserimento all'art. 6 del D.lgs. 231/2001 – dopo il comma 2 – dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater. Tuttavia, il D.lgs. del 10 marzo 2023, n. 24, in materia di *whistleblowing*, di attuazione della Direttiva UE 2019/1937, ha sostituito integralmente il comma 2-bis dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001; il nuovo decreto dispone che i modelli organizzativi prevedano dei canali di segnalazione interni ai sensi della suddetta Direttiva, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare. Tra le principali novità introdotte dalla Direttiva *whistleblowing* vi è innanzitutto l'ampliamento del concetto di “*whistleblower*”, non più circoscritto ad amministratori, dirigenti e dipendenti, ma esteso a tutti i soggetti collegati in senso ampio al contesto lavorativo dell'organizzazione, compresi consulenti, collaboratori, ecc., e che potrebbero temere ritorsioni in considerazione della situazione di vulnerabilità in cui si trovano.

Di conseguenza, sono stati adottati canali di segnalazione interni conformi alla suddetta normativa, e il compito di gestire le relative segnalazioni è stato affidato alla c.d. “*Funzione*

whistleblowing”. La procedura che descrive le modalità per poter procedere con una segnalazione e le misure di protezione applicate al segnalante, è pubblicata sul sito istituzionale della Cooperativa – sezione trasparenza e costituisce parte integrante del Modello 231.

II. Il modello di organizzazione gestione e controllo adottato dalla Cooperativa Le Nuove Chimere.

II.1. Modello di Governance

La Società Cooperativa Sociale Le Nuove Chimere (di seguito anche “Le Nuove Chimere” o “Cooperativa”) eroga servizi socio assistenziali ed educativi rivolti a utenti svantaggiati inseriti quasi esclusivamente tramite enti pubblici (ASL, Comuni, Consorzi, Istituti Scolastici, anche privati), ovvero:

- a) interventi educativi svolti nell'ambito dell'assistenza educativa a minori, famiglie multiproblematiche, persone con disabilità, gestione di asili nido, spazio giochi e ludoteca ;
- b) inserimenti lavorativi nel settore delle pulizie e della manutenzione del verde

Sono organi della Società, secondo l'articolo 23 dello Statuto delle Nuove Chimere:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. l'Organo di controllo, se nominato.

A norma dello Statuto, l'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria svolge le seguenti funzioni:

- a. approva il bilancio consuntivo con la relazione dell'Organo Amministrativo e, se dovesse ritenerlo utile,
- b. determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e provvede alle relative nomine;
- c. determina la misura degli eventuali gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale;
- d. nomina, se necessario, i componenti dell'organo di controllo, elegge tra questi il presidente e ne fissa i compensi;
- e. approva i regolamenti previsti dal presente statuto;

- f. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dell'organo di controllo;
- g. adotta le procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art.4 del presente;
- h. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa, sulla nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri e sulle altre materie indicate dalla legge.

Secondo l'art. 26 dello Statuto, *“L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e dello statuto, sulla proroga della durata della cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.*

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio”.

La Cooperativa è gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di almeno tre, *“eletti dall'Assemblea, scelti in maggioranza tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Possono far parte del consiglio di amministrazione, in misura non superiore ad un terzo, anche i soci sovventori e/o finanziatori”* (art. 29 Statuto).

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. In ogni caso, non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Il CdA elegge nel suo seno il presidente ed uno o più vicepresidenti e può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori oppure ad un comitato esecutivo, salve le attribuzioni indelegabili per legge.

Il CdA è convocato dal presidente, anche in sedi diverse dalla sede sociale, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri eletti.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri presenti.

Il CdA è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa.

Spettano tra l'altro, a titolo esemplificativo, al CdA, le seguenti attribuzioni:

- a) convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- c) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente i preventivi, nonché la propria relazione al bilancio consuntivo che deve indicare, tra l'altro, specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società;
- d) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- e) deliberare su tutti gli atti e le operazioni contrattuali previste dall'oggetto sociale della cooperativa di cui all'art.4 dello statuto, delegando il presidente a stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- g) conferire procure speciali;
- h) assumere, nominare e licenziare il personale della cooperativa nelle categorie degli operai, impiegati, quadri e dirigenti, fissandone le mansioni e la retribuzione, conferire specifiche deleghe ai dirigenti in materie che sono di specifica competenza del consiglio di amministrazione, definendone i limiti e i controlli;
- i) determinare, previo parere dell'organo di controllo, se nominato, la remunerazione degli amministratori investiti di incarichi particolari o continuativi svolti a favore della cooperativa;
- j) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;

- k) deliberare tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto, siano riservati all'assemblea generale;
- l) deliberare la istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'art.4 dello statuto;
- m) aderire alle Associazioni Nazionali, Regionali e Provinciali del Movimento Cooperativo ed alle relative Associazioni Nazionali, Regionali e Provinciali di Categoria, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Per maggiori precisazioni al riguardo si veda l'art. 29 dello Statuto della Cooperativa "Le Nuove Chimere".

II.2. Adozione del Modello

La Società Cooperativa Sociale Le Nuove Chimere ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo che risponda alle finalità e alle prescrizioni richieste dal D.lgs. n. 231/01.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello rappresenta e rappresenterà un valido strumento di sensibilizzazione per tutti i dipendenti della Cooperativa e tutti gli altri soggetti, a diverso titolo con la stessa cointeressati/coinvolti (ad esempio clienti, soci, fornitori, partner e collaboratori) affinché seguano nell'espletamento delle proprie attività in e/o con la Cooperativa Sociale Le Nuove Chimere, comportamenti ispirati alla trasparenza, correttezza gestionale, fiducia e cooperazione.

In attuazione di quanto previsto dal D.lgs. 231/2001, la Cooperativa Le Nuove Chimere nell'assemblea del 23/04/2025 ha nominato, conformemente al regolamento ODV che costituisce parte integrante del presente modello, l'Organismo di Vigilanza monocratico, organo dotato di autonomi poteri d'iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231 e di curarne l'aggiornamento.

Nella seduta del 31/03/2025, il Consiglio di Amministrazione della stessa Cooperativa ha deliberato l'adozione del Codice Etico e di comportamento e del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "Modello 231") idoneo a prevenire la commissione dei reati, ratificati dall'assemblea dei soci del 23/04/2025.

II.3. Finalità del Modello

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:

- fornisce indicazioni sui contenuti del D.lgs. 231/2001;
- delinea il modello di organizzazione, gestione e controllo della Cooperativa Le Nuove Chimere, volto a informare sui contenuti della legge, ad indirizzare le attività aziendali in linea con il modello e a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello stesso.

In particolare si propone di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Cooperativa Le Nuove Chimere in attività previste dal D.lgs. n. 231/01, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni di legge, in un illecito, passibile di sanzioni nei propri confronti e nei riguardi dell'Ente (se questo ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, o comunque se questo ultimo è stato commesso nel suo interesse);
- ribadire che i comportamenti illeciti sono condannati dalla Cooperativa Sociale Le Nuove Chimere in quanto contrari alle disposizioni di legge ed ai principi cui la Cooperativa intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- esporre tali principi ed esplicitare il modello di organizzazione, gestione e controllo in uso;
- consentire azioni di monitoraggio e controllo interni, indirizzati in particolare agli ambiti aziendali più esposti al D.lgs. n. 231/01, per prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

Il presente documento ha, quindi, per oggetto:

- i contenuti del D.lgs. n. 231/01, l'identificazione dei reati e dei soggetti interessati;
- l'individuazione e la valutazione delle aree di attività più esposte alle conseguenze giuridiche previste dal decreto;
- il modello di organizzazione e gestione a tutela dell'Ente;
- i principi e requisiti del sistema dei controlli;
- l'Organismo di Vigilanza e Controllo;
- le modalità di comunicazione e formazione;
- il sistema disciplinare.

A tale fine il documento tiene in debito conto i contenuti dello Statuto della Cooperativa Le Nuove Chimere, i suoi principi di gestione e amministrazione e la sua struttura organizzativa, e fa riferimento al sistema di controllo interno in essere.

In particolare, attraverso i propri regolamenti interni e le attività di controllo (anche preventivo) la Cooperativa potrà, tra l'altro, individuare nell'ambito dell'attività aziendali, le aree e/o i processi di attività in cui appare più alto il rischio di condotte illecite ai sensi del Decreto (le c.d. "aree a rischio"), nonché meglio verificare i processi di gestione/controllo delle risorse finanziarie relativi a siffatte aree a rischio.

Inoltre, mediante il sistema di regolamenti interni, anche richiamati dal Modello (Parte Speciale) e dal Codice Etico e di comportamento, la Cooperativa Sociale Le Nuove Chimere potrà sensibilizzare e diffondere, a tutti i livelli aziendali, le regole comportamentali e le procedure istituite per il loro esatto e regolare adempimento, determinando, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Cooperativa nelle "aree a rischio", la consapevolezza che, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, si commette un illecito passibile di sanzioni.

II.4. Struttura del Modello

Il presente Modello è costituito da una prima parte di carattere generale, la cosiddetta "PARTE GENERALE", in cui sono riportati i profili normativi del D.lgs. n. 231/01, le componenti essenziali del Modello, tra cui, l'Organismo di Vigilanza, il sistema disciplinare per le ipotesi di inosservanza alle prescrizioni del Modello e le verifiche periodiche sullo stesso (di seguito la "Parte Generale"), e da una "PARTE SPECIALE", documento che partendo dalla mappatura ed analisi dei rischi ai sensi del D.lgs. n. 231/01 dei processi riferibili a direzioni/funzioni/aree aziendali, descrive i protocolli di contenimento/eliminazione dei rischi individuati

Sono inoltre parte integrante del Modello 231 di Le Nuove Chimere i seguenti documenti:

- elenco figure apicali e organi di controllo;
- valutazione dei rischi;
- sistema sanzionatorio;
- procedura di comunicazione con l'OdV;

- regolamento OdV;;
- procedura *whistleblowing*;
- codice etico e di comportamento;
- altre procedure e altri regolamenti interni introdotti nel tempo e atti a mantenere la piena conformità legislativa, e la piena applicazione del codice etico e comportamentale.

II.5. Modifiche e integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a, del Decreto), la sua adozione, così come le successive modifiche ed integrazioni, sono rimesse alla competenza e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, previa verifica dei contenuti da parte dell'OdV.

III. ORGANISMO DI VIGILANZA E SUO REGOLAMENTO

L'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001 affida il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli organizzativi e di curare il loro aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, lett. b, D.lgs. n. 231/2001). L'esistenza di un tale organismo è condizione necessaria, insieme all'efficace adozione ed applicazione del Modello Organizzativo, affinché l'ente goda dell'esonero dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati di cui al Decreto.

Si sottolinea che l'organismo in parola non deve essere inteso come un nuovo organo sociale (al pari dell'Organo Amministrativo o del Collegio Sindacale), bensì quale parte integrante del sistema di controllo interno all'impresa.

L'Organismo di Vigilanza, per lo svolgimento della propria attività, si è dotato di un apposito Regolamento (Allegato al presente Modello), conforme a quanto previsto dal D.lgs. 231/2001 che ne disciplina il concreto funzionamento. Tale regolamento, in cui sono definiti i poteri, le funzioni, la composizione, i requisiti che i componenti devono avere, i criteri di ineleggibilità, decadenza rinuncia e revoca nonché la disciplina sui flussi informativi e la gestione.

IV. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

IV.1. Formazione e informazione alle parti interessate

La Cooperativa Le Nuove Chimere promuove, attraverso momenti di informazione/formazione e supporti informatici, la diffusione del Modello, dei propri regolamenti e protocolli interni e dei loro eventuali aggiornamenti, a tutti i dipendenti, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.

Ai fini dell'attuazione del Modello, la Direzione gestisce, in cooperazione con il referente 231 interno e su indicazione dell'OdV, la formazione del personale che in linea generale è articolata sui livelli di seguito indicati:

- Personale direttivo e funzioni apicali: momento formativo sui contenuti del D.lgs. 231/2001, sulle procedure di comunicazione con l'OdV; condivisione del Modello 231 (Parte Generale e Parte Speciale), dei relativi allegati e del Codice Etico e di comportamento mediante caricamento in un'apposita cartella del *cloud* aziendale; invio di aggiornamenti periodici.
- Altro personale: momento informativo, nota informativa interna (ad esempio attraverso *e-mail*, indicazione in busta paga, sul sito, ecc.); pubblicazione del Modello 231 Parte Generale, del Codice Etico e di comportamento e del Sistema Sanzionatorio in un'apposita cartella del *cloud* aziendale, anche sul sito interne www.lenuovechimere.it con relativo invio di aggiornamenti periodici.
- Amministratori: consegna del Modello 231 e discussione, in apposita riunione, di quanto emerso all'esito della valutazione dei rischi.
- Fornitori/partner/collaboratori: comunicazione in forma scritta o elettronica sull'adozione di modello organizzativo e del codice di comportamento (resi disponibili nel sito internet aziendale), specificando che il rispetto dello stesso sarà clausola indispensabile per la sussistenza del rapporto.
- Soci: informazione sull'adozione del Modello 231 ed esplicito invito a rispettarne i contenuti.
- Clienti/Utenti: potranno prenderne visione tramite sito internet o bacheca aziendale.

Inoltre il Modello 231 (Parte Generale), il Codice Etico e di comportamento e il Sistema Sanzionatorio, saranno affissi negli apposti spazi presso le sedi.

V. SISTEMA DISCIPLINARE

V.1. Principi generali

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

A tal riguardo, l'art. 6, comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*. L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Cooperativa in piena autonomia e indipendenza dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello possano determinare.

Inoltre l'art. 6, comma 2bis, come modificato dal D.lgs. 24/2023, sancisce che gli stessi Modelli *“prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)”*.

Per approfondimenti relativi al Sistema Sanzionatorio adottato dalla Cooperativa Le Nuove Chimere, si rimanda all'apposito documento allegato al presente Modello.

La Presidente

Dott.ssa Lucia Chiancone